



Tecnologia dell'informazione

Condizioni generali per l'acquisto di software standard

1. Oggetto e validità

1.1 Le presenti Condizioni generali (CG) disciplinano la stipula, il contenuto e l'esecuzione di contratti relativi all'acquisto e all'utilizzo di software standard.

2. Offerta

2.1 L'offerta - inclusa la dimostrazione - è gratuita, salvo indicazioni di tenore diverso contenute nella richiesta d'offerta.

2.2 L'offerta deve essere redatta conformemente alla relativa richiesta della Posta. L'offerente è libero di sottoporre varianti supplementari che siano economicamente più vantaggiose, che salvaguardino maggiormente l'ambiente, o che possano essere in altro modo d'interesse per la Posta. L'offerente è tenuto a segnalare esplicitamente eventuali divergenze rispetto alla richiesta d'offerta.

2.3 L'imposta sul valore aggiunto deve essere indicata separatamente nell'offerta.

2.4 L'offerta è vincolante per il periodo indicato nella richiesta d'offerta. In assenza di un'indicazione specifica, l'offerta è valida per tre mesi decorrenti dalla ricezione della stessa.

3. Definizioni

3.1 Software standard: software prodotto in vista di una pluralità di clienti diversi, senza tenere conto dei requisiti stabiliti dalla Posta a livello di codice.

3.2 Software individuale: software sviluppato per una destinazione d'uso specifica della Posta, comprese le modifiche e le evoluzioni di tale tipo di software commissionate dalla Posta.

4. Tipo e ambito di utilizzo

4.1 L'utilizzo del software standard è illimitato, irriscindibile, non esclusivo e non limitato in termini geografici, salvo che le parti non abbiano pattuito il contrario nel contratto. L'utilizzo non è legato a un hardware determinato.

4.2 La Posta ha facoltà di parametrizzare il software standard in considerazione dell'utilizzo conforme a contratto e di renderlo interoperabile con il software di terzi nei limiti di legge.

4.3 Per scopi di backup e di archiviazione, e nello specifico per l'esercizio di sistemi ridondanti, la Posta può realizzare più copie del software standard, senza un compenso aggiuntivo.

4.4 È facoltà della Posta far utilizzare il software standard nell'ambito di un outsourcing a terzi, purché esclusivamente per proprie finalità.

4.5 Il software standard può essere utilizzato dalle società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) nei limiti delle cifre da 4.1 a 4.4.

4.6 La Posta può rivendere il software standard nella misura in cui essa rinuncia all'utilizzo degli stessi.

5. Documentazione

5.1 Il fornitore di prestazioni trasmette alla Posta, in forma elettronica o cartacea e unitamente al software standard, una documentazione completa e copiabile (manuale di installazione e manuale utente), nelle lingue pattuite e nel numero convenuto.

5.2 La Posta è autorizzata a copiare la documentazione per l'uso previsto dal contratto.

6. Installazione

6.1 Su richiesta della Posta, il fornitore di prestazioni si occupa di installare il software standard sull'hardware da questa indicato.

7. Istruzione

7.1 Su richiesta della Posta, il fornitore di prestazioni provvede a un'istruzione da concordare in termini di entità e di destinatari.

8. Impiego di personale e ricorso a terzi

8.1 Il fornitore di prestazioni impiega esclusivamente personale selezionato in modo accurato e ben istruito, che sia in possesso delle autorizzazioni necessarie per l'adempimento delle prestazioni. Il fornitore di prestazioni si impegna a rispettare le disposizioni aziendali, il regolamento interno e ogni altra prescrizione normativa, in particolare riguardante la sicurezza delle informazioni nonché la protezione e la sicurezza dei dati della Posta.

8.2 Per l'adempimento delle sue prestazioni il fornitore di prestazioni ha facoltà di ricorrere a terzi (ad es. fornitori secondari, subappaltatori) previa informazione scritta alla Posta, purché quest'ultima non si opponga al ricorso a terzi. Egli resta responsabile per la conformità ai termini del presente contratto delle prestazioni fornite dai terzi a cui si è rivolto.

8.3 Il fornitore di prestazioni trasmette ai soggetti terzi cui fa ricorso gli obblighi di cui alla presente cifra 8, così come gli obblighi di cui alla cifra 9 (Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna), alla cifra 15 (Riservatezza) e alla cifra 16 (Protezione dei dati e segreto postale).



9. Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, condizioni di lavoro e parità salariale tra uomo e donna

9.1 Il fornitore di prestazioni con sede, o stabile organizzazione, in Svizzera ne osserva le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, nonché il principio della parità salariale tra uomo e donna vigenti. Le condizioni di lavoro sono quelle definite nei contratti collettivi e nei contratti normali di lavoro oppure, in loro assenza, le condizioni effettive in uso in loco e per la relativa professione. Il fornitore di prestazioni con sede all'estero è tenuto ad osservare le disposizioni vigenti nel luogo in cui vengono fornite le prestazioni.

10. Luogo di adempimento e trasferimento di utili e rischi

10.1 La Posta designa il luogo d'adempimento. In assenza di previsioni, il luogo d'adempimento coincide con il luogo di installazione del software.

10.2 Utili e rischi passano alla Posta con la consegna e/o con l'installazione del software.

11. Compenso e fatturazione

11.1 Il compenso concordato contrattualmente copre tutte le prestazioni necessarie ai fini di una buona esecuzione del contratto. Il compenso copre in particolare la concessione di tutti i diritti di utilizzo, i costi di documentazione e di spedizione nonché i tributi pubblici (ad es. imposta sul valore aggiunto, dazi doganali). Se sono state pattuite l'installazione e l'istruzione, il compenso copre anche i costi e le spese che ne derivano, laddove tali punti di spesa sono indicati separatamente in sede di allestimento dell'offerta e fatturazione. In sede di determinazione del compenso si distingue tra sistemi di sviluppo, test e produzione.

11.2 Il compenso è rivendicato con fattura dopo la consegna del software standard e/o la sua installazione da parte del fornitore di prestazioni. L'imposta sul valore aggiunto è indicata separatamente in fattura e non può essere trasferita successivamente.

11.3 Si applicano le condizioni e i termini di pagamento concordati nel contratto.

11.4 Anticipi possono essere concordati solo eccezionalmente e a condizione che il fornitore di prestazioni fornisca, a sue spese, una garanzia sotto forma di garanzia bancaria o assicurativa di prim'ordine.

11.5 Qualora la Posta e/o società della Posta (partecipazioni dirette e indirette pari ad almeno il 50%) ricorrano a servizi del fornitore di prestazioni, i relativi compensi vengono cumulati per il calcolo degli sconti.

12. Aggiornamento

12.1 Previo accordo il fornitore di prestazioni si fa carico dell'aggiornamento del software standard. A tal proposito si applicano le Condizioni generali della Posta

per la manutenzione di hardware e l'aggiornamento di software.

12.2 A prescindere da un eventuale obbligo di aggiornamento, il fornitore di prestazioni informa la Posta dei difetti e delle possibilità per eliminarli, nonché di ulteriori sviluppi del software standard.

13. Regole per l'importazione

13.1 Il fornitore di prestazioni garantisce l'osservanza di eventuali regole per l'importazione e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.

14. Diritti di protezione

14.1 I diritti di protezione sul software standard restano in capo al fornitore di prestazioni e/o a terzi.

14.2 Tutti i diritti di protezione costituiti nell'ambito della cifra 4.2 (diritti di protezione dei beni immateriali e delle prestazioni così come pretese su di essi) appartengono interamente alla Posta.

14.3 Il fornitore di prestazioni è tenuto a respingere immediatamente, a proprie spese e a proprio rischio, pretese di terzi per violazione di diritti di protezione. Egli informa immediatamente per iscritto la Posta in merito all'esistenza di tali pretese e non si oppone ad un intervento della stessa nell'ambito di un procedimento giudiziario. Qualora terzi dovessero avanzare le loro pretese direttamente alla Posta, il fornitore di prestazioni partecipa al contenzioso, su prima richiesta della Posta, conformemente alle possibilità previste dalle pertinenti norme procedurali. Il fornitore di prestazioni si impegna ad assumersi tutti i costi (compreso il risarcimento danni) derivanti alla Posta dal processo e/o da un eventuale componimento extragiudiziale della controversia. In caso di componimento extragiudiziale della controversia, il fornitore di prestazioni deve farsi carico della somma concordata a favore del terzo solo a condizione che abbia preventivamente acconsentito a tale pagamento.

14.4 Se vengono avanzate pretese legate alla violazione di diritti di protezione che impediscono alla Posta di usufruire, del tutto o in parte, della prestazione prevista dal contratto, il fornitore di prestazioni può scegliere se sostituire il software standard con un altro, se modificare le sue prestazioni in modo tale che non violino i diritti di terzi pur risultando conformi all'entità delle prestazioni dovuta per contratto oppure se acquistare a proprie spese una licenza di terzi. Se il fornitore di prestazioni non attua alcuna delle citate possibilità in tempi accettabili, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto con effetto immediato. A prescindere dalla colpa, il fornitore di prestazioni è tenuto a tenere completamente indenne la Posta.

15. Riservatezza

15.1 Le parti si impegnano a trattare con la massima riservatezza tutti i fatti e le informazioni che non siano manifesti o accessibili a tutti. In caso di dubbio, i fatti e le informazioni dovranno essere trattati con riservatezza.



Le parti si impegnano altresì a prendere tutte le precauzioni economicamente accettabili, nonché possibili dal punto di vista tecnico e organizzativo, affinché i fatti e le informazioni confidenziali siano protetti efficacemente contro ogni accesso e non vengano a conoscenza di terzi non autorizzati.

- 15.2 L'obbligo di mantenere il segreto sussiste già prima della stipula del contratto e vige anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale.
- 15.3 La trasmissione di informazioni confidenziali da parte della Posta all'interno del proprio gruppo o a terzi consultati non costituisce alcuna violazione dell'obbligo di segretezza. Ciò vale anche per il fornitore di prestazioni, a condizione che la trasmissione si riveli necessaria ai fini dell'adempimento del contratto, o che egli stesso trasmetta disposizioni del contratto all'interno del proprio gruppo.
- 15.4 L'obbligo di segretezza non opera laddove esista un provvedimento esecutivo dell'autorità o giudiziario oppure una norma di legge imperativa che preveda l'obbligo di divulgazione delle informazioni confidenziali. Ove consentito dalla legge, la rispettiva controparte dovrà essere preventivamente informata al riguardo. Non è necessaria alcuna informazione preventiva in caso di divulgazione da parte della Posta nel campo di applicazione del diritto in materia di acquisti pubblici.
- 15.5 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore di prestazioni non può fare pubblicità da cui emerga che collabora, o ha collaborato, con la Posta e non può citare la Posta come referenza.
- 15.6 Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 15 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.
- 15.7 Se una delle parti viola i citati obblighi di segretezza, essa è tenuta a versare alla controparte una pena convenzionale, salvo che riesca a dimostrare di non aver nessuna colpa. Tale pena ammonta al 10% del compenso complessivo per singola violazione, al massimo tuttavia a 50'000 franchi per singolo caso. Il pagamento della penale non esime dal rispetto degli obblighi di segretezza. La penale convenzionale si somma a eventuali risarcimenti dei danni.

16. Protezione dei dati e segreto postale

16.1 Aspetti generali

Le precauzioni riguardanti la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni si basano sulla legislazione in materia di protezione dei dati via via applicabile (e nello specifico la Legge federale svizzera sulla protezione dei dati e relativa ordinanza e, ove applicabile, il RGPD). Le parti si impegnano a osservare le disposizioni via via applicabili. I dati personali possono essere elaborati esclusivamente per lo scopo e nella misura necessaria ai fini dell'adempimento e dell'esecuzione del contratto. Il trattamento dei dati deve essere conforme ai principi della proporzionalità, della buona fede e

della trasparenza. Il fornitore di prestazioni informa anticipatamente la Posta in merito a ogni eventuale trasmissione di dati.

Un eventuale DPA prevale sulle CG e sul contratto sottostante in caso di contraddizione, salvo che il DPA stesso non preveda diversamente.

16.2 Misure tecniche e organizzative

Sussistono misure di protezione dei dati personali contro l'elaborazione non autorizzata, la cancellazione accidentale, la perdita, la distruzione, l'alterazione o il danneggiamento mediante misure tecniche e organizzative adeguate. Ciò riguarda sia le misure tecniche e/o digitali sia la garanzia che i locali in cui vengono trattati i dati sono protetti in particolare contro l'accesso non autorizzato.

16.3 Diritti degli interessati

Il fornitore di prestazioni si impegna, se necessario e ragionevole, a sostenere la Posta per quanto concerne il rispetto dei diritti di protezione dei dati delle persone interessate, in particolare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione dei dati nonché a segnalare alla Posta il caso in cui una persona interessata si rivolga direttamente a lui in riferimento a dati della Posta.

16.4 Valutazione di impatto sulla protezione dei dati

Nei casi in cui sussista un rischio elevato per i diritti della persona interessata, e in particolare nei casi previsti dalla legge, il fornitore di prestazioni è tenuto ad effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e a documentare alla Posta l'avvenuto svolgimento e le risultanze. Ove lo svolgimento sia necessario e ragionevole, il fornitore di prestazioni assiste la Posta nell'effettuare una valutazione di impatto sulla protezione dei dati per la Posta stessa nonché nel redigere ulteriori documentazioni rilevanti.

16.5 Divulgazione all'estero

In caso di divulgazione dei dati in uno Stato terzo, il fornitore di prestazioni è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie. Soprattutto nel caso di Stati terzi che non offrono sicurezza, egli stipula tutti i contratti necessari, e nello specifico clausole contrattuali standard, e su richiesta della Posta documenta le misure adottate.

16.6 Segreto postale

Il fornitore di prestazioni che prenda visione dei dati relativi al traffico dei pagamenti e postale della clientela della Posta si impegna al rispetto del segreto postale ai sensi dell'art. 321ter del Codice penale svizzero.

16.7 Trasferimento degli obblighi

Le parti estendono gli obblighi derivanti dalla presente cifra 16 al proprio personale, nonché all'ulteriore personale ausiliario interessato.



17. Mora

- 17.1 Qualora il fornitore di prestazioni non rispetti i termini fissi concordati (contratti a termine fisso), egli cade automaticamente in mora. In tutti i casi rimanenti, la messa in mora ha luogo tramite sollecito.
- 17.2 Se il fornitore di prestazioni cade in mora, egli è tenuto a versare una pena convenzionale, salvo che sia grado di dimostrare di non avere nessuna colpa. La pena convenzionale ammonta al 5‰ per ogni giorno di ritardo, al massimo tuttavia al 10% del compenso complessivo, ed è dovuta anche nel caso in cui le prestazioni vengano accettate. Il pagamento della penale convenzionale non esonera il fornitore di prestazioni dall'obbligo di rispettare le disposizioni contrattuali. La penale convenzionale si somma a eventuali risarcimenti dei danni.

18. Garanzia

- 18.1 Il fornitore di prestazioni garantisce che il software standard viene ceduto con tutte le caratteristiche concordate, assicurate e presupposte ai fini dell'utilizzo conforme, e che lo stesso soddisfa le pertinenti disposizioni di legge. Egli concede una garanzia di almeno 24 mesi a partire dalla consegna e/o dall'installazione del software standard. Durante il periodo di garanzia la Posta può in qualsiasi momento dare avviso di difetti. Il fornitore di prestazioni è tenuto ad adempiere i crediti derivanti dai diritti per difetti in capo alla Posta anche una volta scaduto il periodo di garanzia, a condizione che l'avviso dei difetti sia stato dato entro tale periodo.
- 18.2 Il fornitore di prestazioni garantisce di essere titolare di tutti i diritti per adempiere le proprie prestazioni conformemente al contratto. Egli ha in particolare la facoltà di concedere alla Posta i diritti di utilizzo sul software standard nella misura pattuita contrattualmente.
- 18.3 Se sussiste un difetto, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore oppure, se previsto nel contratto, di esigere l'eliminazione del difetto. In presenza di importanti difetti, la Posta ha la facoltà di recedere dal contratto. Se il difetto riguarda i supporti dati o i documenti forniti dal fornitore di prestazioni, la Posta ha inoltre il diritto alla fornitura sostitutiva dei medesimi priva di difetti.
- 18.4 Se la Posta chiede la fornitura sostitutiva o l'eliminazione del difetto, il fornitore di prestazioni deve eliminare i difetti entro i termini stabiliti e assumersi i costi che ne derivano. Se il fornitore di prestazioni non ha eseguito, o non ha eseguito con esito positivo, la fornitura sostitutiva o l'eliminazione del difetto, la Posta può scegliere di dedurre dal compenso l'importo corrispondente al minor valore, di adottare, direttamente o tramite terzi, le misure necessarie a spese e rischio del fornitore di prestazioni o di recedere dal contratto. Il fornitore di prestazioni consente alla Posta o ai terzi da questa incaricati di accedere al codice sorgente, nella misura in cui sia necessario per l'eliminazione del difetto. Nel caso in cui, su richiesta, il fornitore di prestazioni non consegni il necessario codice sorgente entro un termine di 30 giorni, è diritto della Posta risalirvi direttamente o tramite terzi mediante decompilazione.

- 18.5 Qualora dal difetto ne consegua un danno, il fornitore di prestazioni è tenuto altresì a farsi carico del relativo risarcimento in conformità alla cifra 19.

19. Responsabilità

- 19.1 Le parti rispondono per tutti i danni che causano alla controparte, a meno che non provino di non avere nessuna colpa. La responsabilità per danni alle persone è illimitata.
- 19.2 Le parti rispondono del proprio comportamento, di quello del proprio personale ausiliario, di terzi coinvolti (ad es. subappaltatori, fornitori secondari).

20. Cessione e costituzione in pegno

- 20.1 In assenza di un consenso scritto della Posta, il fornitore di prestazioni non può né cedere né costituire in pegno pretese nei confronti della Posta.

21. Modifiche del contratto, contraddizioni e nullità parziale

- 21.1 Le modifiche e le integrazioni del contratto necessitano della forma scritta.
- 21.2 In caso di contraddizioni, le disposizioni del contratto prevalgono rispetto alle CG e le disposizioni delle CG rispetto a quelle dell'offerta.
- 21.3 Qualora singole disposizioni del contratto risultino non valide o illecite, ciò non comprometterà la validità del contratto stesso. In tal caso la disposizione in questione dovrà essere sostituita da una disposizione valida e il più possibile equivalente sotto l'aspetto economico.

22. Diritto applicabile e foro competente

- 22.1 È applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci dell'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci).
- 22.2 Il foro competente esclusivo è Berna.

La Posta Svizzera SA, giugno 2024